

**Tribunale di Roma**

Sezione XIII

Ordinanza 26 marzo 2015

RG. n. 5815-14

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII°

ORDINANZA

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

-1-

il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis proposto da D.B. e C.B. in proprio e nella qualità di eredi di M.G.A. non può essere accolto, in quanto inammissibile.

La ragione per la quale il ricorso deve subire tale sorte consiste nella circostanza che seppure confezionato come una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite il contenuto dell'atto presentato da D.B. e C.B. altro non è che una normale domanda di accertamento di responsabilità contrattuale in materiale medico-sanitaria.

Le domande dei B. devono pertanto essere introdotte con il mezzo (causa ordinaria) al quale il ricorso denominato surrettiziamente 696 bis intende impropriamente sostituirsi.

Ed invero con il ricorso suddetto i medesimi chiedono fra l'altro che il giudice accerti se via sia stata un'errata diagnosi, se vi sia nesso causale fra l'errata diagnosi e l'evento morte, se vi sia stata imperizia dei medici, se vi sia nesso causale fra tale imperizia e la non corretta diagnosi, se vi sia stata errata terapia.

Quanto ai danni chiedono la valutazione dei danni fisici, patrimoniali e non, sia della de cuius e per essa dei ricorrenti iure hereditario, e sia di quelli propri subiti da D.B. e C.B..

Come è facile rendersi conto da tale sia pure sommaria descrizione, non manca niente per qualificare il ricorso come un'azione ordinaria di accertamento di inadempienza contrattuale e di danni.

Punto dirimente della ammissibilità, che si nega, del ricorso, è la circostanza che esso muove dalla contestazione al medico (radiologo) di avere prescritto e consigliato una terapia (radioterapia) inadeguata e fuorviante.

Tale addebito non ha alcun riscontro nella documentazione versata in atti ed è recisamente e reiteratamente contestato dal convenuto che assume che mai e poi mai ha prescritto alcun tipo di radioterapia alla de cuius.

Poiché questa è una circostanza fondamentale e preliminare all'ammissione di una consulenza tecnica, ne consegue l'erroneità ed inammissibilità del mezzo (art.696 bis attivato dai ricorrenti).

-2-

Invero, le domande dei ricorrenti sono incompatibili logicamente e giuridicamente con il mezzo prescelto.

Ed invero si tratta di una serie numerosa e complessa di domande che richiedono una trattazione articolata e governata (dal giudice), con concessione di termini per memorie difensive alle numerose parti presenti, ai sensi dell'art.183 cpc ed, in particolare, la valutazione di quali mezzi di prova (in senso lato ricomprendendovi la consulenza tecnica di ufficio) siano necessari utili ed ammissibili.

L'art. 696 bis [1] richiama, fra l'altro, il terzo comma dell'art.696 cpc [2] il che evidentemente presuppone che l'ATP di cui all'art.696 bis possa essere senza incertezze affrontato e risolto tout court con tale mezzo (consulenza tecnica).

Non essendo certamente compatibile con il ricorso per accertamento tecnico preventivo lo svolgimento di una complessa istruttoria diversa dalla sola consulenza tecnica di ufficio.

Non è necessario per l'ammissibilità del mezzo in oggetto la certezza e la non contestazione dell'an, ma di certo non può ammettersene l'utilizzo nei casi in cui sussista un radicale e profondo contrasto fra le parti sulla esistenza stessa del credito, prima ancora che sulla sua quantificazione, e che tale accertamento richieda indagini complesse non solo in fatto ma anche in diritto, involgendo questioni la cui soluzione non è possibile demandare al consulente tecnico.

In altre parole, l'art.696 bis risulta ammissibile solo ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità.

Tutto il contrario di quanto solitamente accade in materia di (cause di ) responsabilità medico-sanitaria, caratterizzate da un'alta intensità giuridica per la complessità delle questioni in punto di diritto (e non solo) che di regola vanno affrontate.

In questo procedimento infatti, i ricorrenti chiedono che al C.T.U. si assegni, fra l'altro, il compito di valutare i danni NON patrimoniali che avrebbero subito sia la de cuius e sia in proprio i suoi eredi (i ricorrenti): valutazioni di formidabile complessità e difficoltà che è errato ritenere si possano demandare ad un consulente tecnico (si pensi alle ponderose riflessioni, sottili disquisizioni giuridiche e conclusioni che una giurisprudenza che non è riduttivo definire un work in progress va da tempo elaborando costantemente in materia di responsabilità medico-sanitaria e di danno biologico, tanatologico, catastrofale, morale etc., con profili e prospettive attinenti sia alla persona deceduta che ai suoi eredi, in proprio e nella qualità)

L'obiettivo dell'art.696 bis è, in prima istanza (in seconda, è la conciliazione) l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni

Ma questo in quanto le circostanze del caso ragionevolmente e coerentemente con la struttura e limiti propri del mezzo lo consentano.

Sta all'interprete (ed in questo caso i ricorrenti non hanno vagliato in alcun modo tale compatibilità), individuare e soppesare gli elementi che devono caratterizzare in concreto il ricorso, al fine di una risposta positiva a tale scrutinio di compatibilità.

Che in questo caso è negativo.

Invero, quanto più si tratta di materia che richiedono il pregnante intervento e governo del giudice e non solo nella fase iniziale dell'incombente (assegnazione dei quesiti), ma per tutto il percorso giudiziale (si vuole segnalare che per l'ATP non sono previste udienze successive al conferimento dell'incarico al CTU a differenza di quanto accade in una normale causa, a fortiori di particolare delicatezza, quale è di regola quella per la responsabilità medico-sanitaria e che non è consentito al giudice dell'ATP riformulare rinnovare e intervenire sugli esiti della consulenza, perché questa è un'attività che viene esercitata dal giudice all'esito del contraddittorio delle parti in una ordinaria causa, finalizzata alla decisione con sentenza, dopo il deposito della relazione da parte del CTU); tanto più il mezzo (art.696 bis), che si concentra e risolve essenzialmente nell'attività di un tecnico, rivela la sua debolezza ed inadeguatezza.

Il giudice deve vagliare, preliminarmente alla nomina di un C.T.U. nel caso dell'art.696 bis, se davvero la consulenza tecnica possa essere utilmente disposta (cosa che, in questa vicenda, è altamente dubitabile), e comunque ed in particolare se possa essere disposta subito e come esclusivo atto del procedimento.

Ovvero e per contro se l'esame degli atti, delle cartelle cliniche, nonché delle deduzioni e produzioni delle parti, nonché la concreta valutazione dell'allogazione degli oneri di allegazione e prova (il tutto primariamente parametrato alla complessità delle questioni giuridiche sottese all'accertamento del credito nell'an) non necessitino di un diverso e ordinario percorso giudiziale.

Consegue a quanto supra argomentato lo scrutinio negativo di compatibilità ed il rigetto del ricorso.

Opinioni in giurisprudenza non pacifiche al riguardo del perimetro di ammissibilità del mezzo (art.696 bis) inducono a compensare, per giusti motivi, le spese del procedimento fra le parti.-

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

· RIGETTA il ricorso;

· COMPENSA per intero le spese fra le parti.-

FARE AVVISI

Roma lì 26.3.2015 Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi